

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1556)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 8^a Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 23 gennaio 1979 (V. Stampato n. 2456)

**d'iniziativa dei deputati AMALFITANO, GIORDANO, BROCCA, BARTOCCI,
BUCALOSSI, DI GIESI, VILLARI e MARTINI Maria Eletta**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 26 gennaio 1979*

Norme per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1979 le istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario dello Stato saranno indicate nella tabella da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro del tesoro entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La tabella indicherà anche la misura del contributo a favore di ogni singola istituzione culturale.

Con la pubblicazione della tabella le precedenti norme istitutive di finanziamento a

favore degli enti in essa indicati si intendono abrogate.

Sono fatte salve le contribuzioni straordinarie in occasione di particolari manifestazioni rientranti nelle specifiche attribuzioni di Ministeri diversi da quello per i beni culturali e ambientali.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1979 gli stanziamenti previsti nello stato di previsione della spesa del bilancio dello Stato concernenti in tutto o in parte le istituzioni culturali di cui alla tabella sono trasferiti nel capitolo 1605 dello stato di previsione della spesa del bilancio del Ministero per i beni culturali e ambientali ed i relativi capitoli di provenienza sono soppressi o correlativamente ridotti.

Resta ferma la vigilanza del Ministero per i beni culturali e ambientali ove prevista dalle norme istitutive degli enti.

Il Ministero per i beni culturali e ambientali vigila comunque sulla destinazione ai fini di pubblica utilità dei finanziamenti di cui alla tabella e presenta alle Camere una relazione triennale sulla base dei resoconti delle attività svolte e dei conti consuntivi che i singoli istituti sono tenuti a presentare annualmente.

Per la concessione del contributo è altresì richiesto che:

a) gli enti svolgano servizi nel campo culturale;

b) gli enti promuovano attività di ricerca;

c) gli enti svolgano attività sulla base di un programma che abbracci almeno un triennio e che dispongano delle attrezzature essenziali per lo svolgimento delle loro attività.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali sentito il competente Comitato di settore può sospendere con suo decreto motivato l'erogazione del finanziamento in caso di inattività dell'ente.

Lo stanziamento compreso nel capitolo 1605 dello stato di previsione della spesa

del Ministero per i beni culturali e ambientali per l'anno 1979 è aumentato della somma di lire 2.300.000.000.

Art. 3.

A partire dall'esercizio finanziario 1979 il capitolo 1606 dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali è aumentato di lire 1.000 milioni.

Sullo stanziamento di cui al capitolo 1606 così aumentato, il Ministro per i beni culturali e ambientali può concedere annualmente contributi alle istituzioni culturali non comprese nell'articolo 1, con esclusione di quelle di cui all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

La concessione del contributo è subordinata alla tempestiva trasmissione da parte di ciascun ente per ogni triennio al Ministero per i beni culturali e ambientali della documentazione dimostrativa dell'attività svolta e del programma di attività da svolgere con il contributo richiesto.

Per la concessione del contributo è altresì richiesto che:

a) gli enti svolgano servizi nel campo culturale;

b) gli enti promuovano attività di ricerca;

c) gli enti svolgano attività sulla base di un programma che abbracci almeno un triennio e dispongano delle attrezzature essenziali per l'attuazione di tale programma.

All'inizio di ogni esercizio finanziario il Ministro per i beni culturali e ambientali comunica alle Camere il riparto dello stanziamento del capitolo di cui al primo comma del presente articolo.

Sullo stanziamento di cui al capitolo 1606 aumentato come al primo comma, il Ministero per i beni culturali e ambientali può concedere contributi straordinari a favore di singole iniziative di particolare interesse artistico e culturale o per l'esecuzione di programmi straordinari di ricerca scientifica degli enti di cui all'articolo 1.

La contribuzione straordinaria di cui al precedente comma è disposta con decreto

del Ministro per i beni culturali e ambientali sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali in assemblea plenaria.

Art. 4.

All'articolo 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, è aggiunta la seguente lettera:

« *i*) di 8 membri di cui 6 eletti dai rappresentanti degli enti di cui alla tabella e due scelti dal Ministero per i beni culturali e ambientali in rappresentanza degli altri enti ».

Art. 5.

Il Comitato di settore di cui all'articolo 7, n. 5), del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, assume la denominazione di Comitato di settore per i beni librari.

È costituito il Comitato di settore per gli istituti culturali.

Nella prima applicazione della presente legge i membri di cui alla lettera *i*) del precedente articolo 4 durano in carica sino alla scadenza dei membri del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali in carica all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

Al maggior onere di lire 3.300 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede quanto a lire 700 milioni con lo stanziamento iscritto al capitolo 1606 dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali per l'anno finanziario 1979 e, quanto a lire 1.000 milioni e 1.600 milioni, mediante riduzione, rispettivamente, dei capitoli 2035 e 2104 del predetto stato di previsione per il medesimo anno.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.